



Roma, 23 marzo 2006

**RIUNIONE C.A.F. GIOVEDI' 23 MARZO 2006 – INIZIO ORE 14.00**  
**PRESSO SEDE FEDERALE – VIA ALLEGRI 14 - ROMA**

- 1) Reclamo A.C. DM 10** **INAMMISSIBILE**, ai sensi dell'art. 33, comma 2 C.G.S., per omesso invio delle motivazioni dopo la ricezione della copia degli atti richieta.
- avverso decisione merito gara Litolux / DM10 del 3.12.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania Com. Uff. n. 63 del 26.01.2006)
- 2) Reclamo A.S.D. MATHI** **ACCOLTO**, annulla l'impugnata decisione della Commissione Disciplinare, ripristinando quella del Giudice Sportivo che infliggeva alla Soc. Gassino la sanzione della perdita della gara a fianco indicata con il punteggio di 0-3.
- avverso decisioni merito gara Gassino/Mathi dell'8.12.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta – Com. Uff. n. 36 del 9.2.2006)
- 3) Reclamo A.S. MIRAL 98** **RESPINTO**
- avverso decisioni merito gara Amatori Vis Farindola/Miral 98 dell'11.1.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo – Com. Uff. n. 46 del 16.2.2006)
- 4) Reclamo CALCIO PADOVA** **RESPINTO**
- avverso la sanzione della squalifica per tre gare effettive inflitta al calciatore Bedin Maurizio seguito gara Salernitana/Padova del 6.3.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 254/C del 15.3.2006)

- 5) Reclamo U.S. ARDORESE** **INAMMISSIBILE**, ai sensi dell'art. 33, avverso decisioni merito gara Ardorese/Bovese del 20.11.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 83 del 24.1.2006) comma 2 C.G.S. per mancato invio del preannuncio della richiesta degli atti ufficiali mezzo fax o telegramma alla controparte.
- 6) Reclamo Pol. D. COMMENDA** **INAMMISSIBILE**, ai sensi dell'art. 33, avverso decisioni merito gara A.S. Calcio Lede/Pol. Commenda Brindisi dell'8.1.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il comitato Regionale Puglia – Com. Uff. n. 34 del 16.2.2006) comma 4 C.G.S., per proposizione di domande nuove.
- 7) Reclamo A.S.D. VALLELONGA** **ACCOLTO**, annulla l'impugnata avverso decisioni merito gara S.S. Vallelonga/S.S. Stella Azzurra Drosi del 15.1.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 94 del 21.2.2006) delibera, ripristinando il risultato di 3-2 conseguito in campo nella gara a fianco indicata.
- 8) Reclamo AS.D. SPORTING ROSTA** **INAMMISSIBILE**, ai sensi dell'art. 55, avverso decisioni merito gara Aymavilles/Sporting Rosta del 29.1.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 446 del 17.2.2006) comma 2 N.O.I.F.
- 9) Reclamo AMO GELA** **ACCOLTO**, annulla l'impugnata avverso le sanzioni: perdita della gara con il punteggio di 0 - 3; penalizzazione di 1 punto in classifica; ammenda di €250,00; inibizione sino al 30.6.2006 a carico del Presidente pro-tempore e dei sig.ri Ruscello Emanuele e Romano Luigi; squalifica per due giornate di gara a carico dei calciatori Rodosta Giuseppe e Bascelli Salvatore (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Sicilia del Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. 32 del 9.3.2006) delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado, ripristinando il risultato di 0-1 conseguito in campo nella gara Pro Gela/Amo Gela del 26.2.2006.